

COSTITUZIONE DEL “FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE”**PER L'ANNO 2020**

Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2020, alle ore 16:15 si è riunito l'Organo di Revisione dei conti del Comune di Stazzano (di seguito brevemente anche il “Comune” o l'“Ente locale”) identificato nella persona del Revisore unico dei conti Dott. Leone Giacomo Pidalà, presso il proprio studio professionale sito in Settimo Torinese (To) Via Milano n.2.

Il Revisore:

- CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'Organo di revisione in materia di programmazione del personale definito:
 - dal D.lgs. 18 agosto 2000, n.267- *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
 - dal D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 - *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
 - dalle varie leggi finanziarie intercorse nel tempo;specie ove l'art.91 del *Tuel* e s.m.i. prevede l'accertamento del rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art.39 della L.449/1997, relativamente ai documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
- VISTI gli artt. 40 e 40-bis del D.lgs. n.165/2001 che rispettivamente prevedono:
 - che le Pubbliche Amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
 - che l'Organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- VISTO l'art.23 del D.lgs.75/2017 il quale stabilisce “che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare l'importo determinato per l'anno 2016.....”;
- VISTO l'art.67 comma 1, CCNL 21 maggio 2018 il quale stabilisce “ che a decorrere dall'anno 2018 il “ Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, comma 2 del Ccnl del 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressione economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettere b) e c) del Ccnl del 22 gennaio 2004.....”;
- VISTO l'art.33.co 2 del D.L.30 aprile 2019, n.34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58 che testualmente recita “ Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art.23, co, del D.lgs.75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.....”;

- VISTO il decreto attuativo del 17 marzo 2020 che prevede “rilevato che il trattamento economico accessorio di cui all’art.23, comma 2 del Dlgs 75/2017, è adeguato in aumento o in diminuzione ai sensi dell’art.33, comma 2, del decreto legge 34/2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, e in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018...”;



nonché:

- VISTO il prospetto di costituzione del fondo anno 2020 allegato;

tenuto conto:

- dell’apposizione del parere di *regolarità tecnica e contabile*;

tutto ciò richiamato, il Revisore Unico

CERTIFICA

per quanto di propria competenza la sostanziale correttezza dei calcoli sottesi alla costituzione del fondo, i quali rispettano i vincoli normativi in vigore,

RACCOMANDA

che, nel corso dell’attuazione del piano occupazionale, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore trattiene copia della documentazione fornitagli e riscontrata ai fini della stesura del presente verbale, formativa delle proprie carte di lavoro, che costituisce parte integrante e sostanziale dell’elaborato stesso.

Il presente parere viene trasmesso all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio ragioneria dell’ente locale (ragioneria@comune.stazzano.al.it.)

La verifica viene conclusa alle ore 18:35.

Settimo Torinese (To) 21/10/2020

IL REVISORE DEI CONTI

